



Prot. n.0010924

ORDINANZA N.61 DEL 31 dicembre 2020

Ulteriori misure per contrasto al coronavirus

IL SINDACO F. F.

DATO ATTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato sul territorio nazionale, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;



DATO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che in questo periodo registra un'incidenza di nuovi casi confermati che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni provvedimento necessario anche ai fini precauzionali onde evitare probabili contagi tra la popolazione;

RAVVISATA la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica;

RITENUTO di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale dalla data della presente e fino al 11.01.2021:

1. per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, è fatto obbligo di effettuarli con la minor frequenza possibile, da un solo componente del nucleo familiare, e presso l'esercizio commerciale più vicino alla propria abitazione;
2. è fatto divieto di visite a parenti ed amici se non per ragioni indifferibili legate ad attività socio assistenziali per persone non autosufficienti;
3. a tutti i titolari delle attività commerciali aperte di garantire accessi contingentati evitando anche minimi assembramenti e per le attività con ridotte dimensioni di regolamentare l'accesso al massimo di una persona per volta;
4. l'assoluto divieto di feste, di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (abitazioni private) anche di carattere religioso;
5. la chiusura del Cimitero fatto salvo l'accesso per le imprese funebri;
6. la temporanea chiusura delle chiese del territorio comunale, salvo la celebrazione di cerimonie funebri da tenersi in forma strettamente privata limitatamente ai parenti stretti;



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di assicurare da parte dei VV.UU. i necessari controlli da effettuarsi direttamente e/o in collaborazione con altre forze di polizia per il rispetto delle misure previste dalla presente ordinanza, nonché dai provvedimenti che saranno successivamente emessi sulla base della presente ordinanza.
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Regione Campania

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;

Asl territorialmente competente

Responsabili dei Servizi Comunali;

Servizio Polizia Municipale del Comune;

Comando Stazione Carabinieri di Positano;

Comando Guardia di Finanza di Positano;

Parroci pro-tempore delle Chiese di Praiano;

AVVERTE

-le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

-ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO F.F.
Dott.ssa Anna Maria Caso